

**RISOLUZIONI IN COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

premesso che:

l'Inps ritiene di collocare nel settore terziario, tra l'altro con effetto retroattivo, le cooperative agricole che effettuano attività di servizio rivolte al settore primario o attività di silvicoltura e sistemazione a verde;

tal orientamento comporterebbe un appesantimento dei costi così elevato che porrebbe fuori mercato le aziende (si tratta di molte migliaia di soci coltivatori e di ampi territori agricoli) e l'impossibilità di utilizzare, con la flessibilità tipica del settore agricolo, la manodopera necessaria nelle campagne stagionali di raccolta e di lavorazione dei terreni;

la nozione di imprenditore agricolo si è, nel corso degli ultimi anni, assai ampliata, soprattutto in considerazione dell'evoluzione tecnologica ed organizzativa che ha coinvolto anche tali settori di attività per equipararli ad un moderno modello europeo di impresa agricola;

la globalizzazione dei mercati, in un'ottica di agricoltura europea, impone agli agricoltori di compiere scelte che consentano all'azienda maggiore efficienza e produttività;

è estremamente difficile e non conveniente perseguire in termini di singola impresa coltivatrice gli obiettivi di maggiore efficienza e produttività;

tali cooperative, costituite da soci imprenditori agricoli, hanno lo scopo di migliorare la gestione delle aziende associate, qualificare il settore agricolo e realizzare maggiore competitività e redditività nell'ambito dell'attività primaria;

lo scambio mutualistico di tali cooperative riguarda lo svolgimento in forma collettiva di alcune attività che altrimenti

spetterebbero direttamente al singolo imprenditore, quali ad esempio la definizione di piani culturali, la ricerca e lo sviluppo di nuove tecniche produttive, la commercializzazione dei prodotti, l'acquisto di semi, fertilizzanti, macchinari, attrezzi o altri mezzi necessari alla conduzione dell'azienda, compresa l'utilizzazione in forma associata di macchine altamente specializzate;

per quanto riguarda le cooperative operanti nel settore della silvicoltura, della difesa del suolo, della sistemazione a verde, tali attività vengono svolte a favore, quindi per conto di terzi, sia di enti pubblici che di privati, senza la disponibilità a qualunque titolo di terreni agricoli ma con le stesse caratteristiche delle imprese proprietarie dei fondi;

impegna il Governo

ad adottare idonee iniziative normative ovvero interpretative per adeguare il concetto di impresa agricola ai processi economici in corso e per inquadrare le aziende di cui trattasi nel comparto del settore primario.

(7-00674) « Sedioli, Rossiello, Di Stasi, Signorino, Rava ».

La XIII Commissione,

considerato che,

ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, della direttiva n. 92/46 Cee del Consiglio del 16 giugno 1992, concernente le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte, gli Stati membri possono essere autorizzati a concedere deroghe individuali o generalizzate a talune disposizioni della direttiva che siano suscettibili di nuocere alla fabbricazione di « prodotti a base di latte che presentano caratteristiche tradizionali »;

gli Stati membri, in base alla direttiva 92/47 del Consiglio del 16 giugno 1992,

possono concedere deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche della Comunità in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte;

con la decisione n. 284 del 25 aprile 1997 la Commissione europea ha precisato cosa si intende per « prodotti a base di latte che presentano caratteristiche tradizionali », rispetto ai quali gli Stati membri possono concedere deroghe a titolo individuale o generale circa i requisiti relativi alla natura dei materiali che compongono le attrezzature di caseificazione e alla tipologia dei magazzini e dei locali di stagionatura e maturazione;

con decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 14 gennaio 1997 lo Stato italiano ha recepito le suindicate direttive in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte;

l'articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 dispone che spetta al Ministro per le politiche agricole, d'intesa con il Ministro dell'industria e con la conferenza permanente Stato-regioni, individuare con decreto le modalità di lavorazione, conservazione e stagionatura per la definizione dei « prodotti tradizionali »;

l'articolo 8, secondo comma, del decreto legislativo n. 173 citato, stabilisce che con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono definite le deroghe, relative ai « prodotti tradizionali » di cui al precedente comma, riguardanti l'igiene degli alimenti, consentite dalla regolamentazione comunitaria;

con la legge 3 agosto 1998, n. 276 sono stati differiti alla fine del 1999 alcuni termini disposti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 1997, stabilendo, senza tener conto delle esigenze evidenziate per i « prodotti tradizionali », che nelle more dell'attuazione di quanto disposto dall'articolo 8 del decreto legisla-

tivo n. 173 del 1998 le norme igienico-sanitarie di cui alla direttiva 92/46 non si applicano alle vendite dirette effettuate dai produttori agricoli;

non risulta adottato alcun provvedimento inteso ad individuare i « prodotti tradizionali » a cui riferire il regime di deroghe che lo Stato può introdurre in materia di igiene degli alimenti, unica strada da perseguire al fine di salvaguardare le peculiarità organolettiche di molti prodotti della filiera lattiero-casearia;

impegna il Governo

ad attuare, nelle more della complessiva entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 1997, quanto previsto dalla normativa comunitaria con riguardo al regime delle deroghe consentite alla disciplina sull'igiene degli alimenti, in particolare provvedendo alla individuazione delle procedure delle metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura il cui uso risulta consolidato nel tempo e procedendo, di conseguenza, alla definizione dei prodotti a base di latte « tradizionali » a cui riferire le deroghe.

(7-00675) « Ferrari, Riva, Giacalone, Palma, Sedioli ».

La VI Commissione,

premesso che:

gli importi aggiunti alla liquidazione di dipendenti di aziende industriali costituiscono erogazione liberale e non ricorrente, e pertanto non concorrono a formare reddito imponibile ai sensi dell'articolo 48, comma 2, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

il comportamento dell'amministrazione finanziaria circa la tassabilità di detti importi è stato contraddittorio: infatti, mentre in alcuni casi le commissioni tributarie di secondo grado hanno accolto i ricorsi avverso l'assoggettamento all'Irpef

di tali somme, in altri casi i ricorsi in materia, presentati antecedentemente al 1° aprile 1996, data di entrata in vigore della legge n. 546 del 1992, sono stati respinti, con sentenze successive a tale data;

quando i ricorsi sono stati respinti, le commissioni tributarie hanno, in alcuni casi, compensato le spese tra le parti, mentre in altri casi le hanno addebitate alla parte soccombente;

è evidente una incomprensibile disparità nel trattamento fiscale di tali ero-

gazioni, dovuto alla poca chiarezza della normativa in materia;

impegna il Governo

ad assumere le iniziative necessarie a chiarire quale sia la corretta interpretazione della normativa in materia, tenendo conto che molte commissioni tributarie si sono espresse a favore della non tassabilità ai fini Irpef di dette erogazioni.

(7-00676)

« Panattoni ».